



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (COPIA)

N.25 del Reg. Data 19-10-2018	Oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1186/2016 CORRETTA CON ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DEL 28.11.2017.
--	---

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 19:20, in seduta pubblica, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Maltignano.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale per la trattazione del presente punto:

FALCIONI ARMANDO	P	Ballatori Ettore	P
MANCINI CILLA MONICA	P	Alessi Giordana	P
CONOCCHIOLI ANTONIO	A	TALAMONTI DOMENICO	P
Filiaggi Federica	P	CORVARO GIOVANNI	P
ALFONSI ATTILIO	P	CRETONE MIRKO	A
LISSO FRANCESCO	P		

Assegnati n. 11

In Carica n. 11

Presenti n. 9

Assenti n. 2

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, si esamina il punto n° 3 dell'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Spurio e Flamini i quali hanno diritto di intervento ma non di voto.

Il Sindaco illustra il presente argomento posto all'ordine del giorno, effettuando un breve excursus della vicenda, azionata dalla precedente Amministrazione comunale; continua rammentando le enormi difficoltà legate negli ultimi anni all'obbligo del rispetto del principio del pareggio di bilancio e sottolinea il lungo lavoro svolto in questi anni a tutela delle casse comunali.

IL Sindaco conclude il suo intervento evidenziando il risultato raggiunto, assai inferiore alle iniziali pretese attoree.

Prende la parola il Consigliere Talamonti, il quale rimarca che si tratta di una vicenda nata e finita male, anche se poteva andare peggio; afferma che non avendo avuto la possibilità di partecipare attivamente alla gestione del lungo percorso che ha portato alla pronuncia della sentenza in esame, preannuncia l'astensione del gruppo di opposizione.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO quanto segue:

- Questo Ente a seguito di sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1186/2016, corretta con Ordinanza della Corte di Appello del 28.11.2017 (RG 1072/2010-1) passata in giudicato nel giugno del corrente anno, è stato definitivamente condannato a favore di R.L. al risarcimento dei danni nascenti da una vecchia vicenda di occupazione appropriativa di area per edilizia economica e popolare risalente alla fine degli anni '80, meglio descritta nell' allegata relazione a firma della Responsabile del Settore Tecnico Comunale;

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

CONSIDERATO che, pertanto, l'Amministrazione Comunale deve assumere le proprie determinazioni in merito all'attivazione del procedimento previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 per il riconoscimento del debito fuori bilancio;

ACCERTATO che il debito di cui trattasi rientra tra i debiti fuori bilancio riconoscibili (art. 194 - 1° comma lettera a) del D.Lgs. 267 del 18.8.2000);

DATO ATTO altresì, che in tale fattispecie di riconoscimento del debito, l'organo consiliare non deve compiere alcuna valutazione di merito relativamente al debito di cui trattasi, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento nè l'avvio delle procedure esecutive per l'adempimento;

RITENUTA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 10 del 06.04.2018, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio 2018/2020 ed allegati;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 40 del 06.04.2018 avente ad oggetto l'approvazione del PEG- piano obiettivi 2018/2020;

VISTI:

- l'ordinanza del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Ascoli Piceno del 19.12.2014 a definizione della procedura esecutiva presso terzi n. 799/2014 avviata da Banca di Credito Cooperativa Picena Società Cooperativa, in qualità di creditrice del soggetto espropriato;
- Atto di precetto del predetto Istituto di Credito del 06.09.2018 acquisito al prot. 7699 per l'importo totale di Euro 756.144,05;

PRECISATO che nella predetta ordinanza del 19.12.2014 il G.E. del Tribunale di Ascoli Piceno, sulla base della dichiarazione resa dal terzo pignorato Comune di Maltignano, disponeva quanto segue:

- a) *assegnava al creditore procedente a parziale soddisfo del credito la somma che la Corte di Appello di Ancona liquiderà a favore del Sig. Rosati Luigi e a carico del Comune di Maltignano nella sentenza che renderà a definizione della causa civile n. 1072/10 RG della Corte di Appello di Ancona e dunque all'esito della definitività della stessa, ponendo a carico del debitore anche le ulteriori spese per copie, registrazione della presente ordinanza, notifica della stessa ed interessi legali maturati dalla data del presente provvedimento sino al saldo;*
- b) *ordinava al terzo pignorato Comune di Maltignano di corrispondere la somma suddetta all'assegnatario entro il termine di giorni 20 (venti) dal passaggio in giudicato della sentenza resa a definizione del suddetto procedimento, con avvertimento che in caso di inadempimento l'ordinanza di assegnazione verrà spedita in forma esecutiva;*
- c) *dichiarava che il pagamento di cui sopra è liberato nei confronti del debitore esecutato;*

DATO ATTO altresì quanto segue:

- in previsione della sentenza di condanna, il Comune di Maltignano, il quale rientra tra quelli colpiti dal recente sisma dell'agosto 2016 e seguenti (D.L. n. 189/2016), ha provveduto ad accantonare negli anni all'interno del proprio avanzo di amministrazione una somma corrispondente al fine di fronteggiare l'esito sfavorevole della predetta sentenza;
- la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo delle Marche, con deliberazione n. 23/2018, che ad ogni buon conto si allega (**Allegato D**), ha inquadrato come spesa di

investimento la spesa derivante dal riconoscimento di debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva di condanna al risarcimento di danni derivanti da “accessione invertita”;

- ciò che rileva, secondo il giudice contabile, è *“che la liquidazione giudiziale del danno costituisce il controvalore del bene corrispondente al valore venale del bene al momento della sua irreversibile trasformazione rivalutato fino al deposito della sentenza”*;
- successivamente, sempre nel precitato parere si sottolinea *“l’esistenza di un collegamento – sotto il profilo causale – tra l’incremento patrimoniale che si realizza con l’acquisto del diritto di proprietà in capo all’Ente pubblico per effetto dell’occupazione illegittima e obbligazione risarcitoria in favore del privato commisurata al valore venale del bene. In virtù del predetto collegamento questo Collegio ritiene, facendo propri i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 425/2004 cit. – che la spesa destinata al risarcimento del danno conseguente ad accessione invertita sia riconducibile alla nozione di spesa di investimento in quanto essa concorre all’ accrescimento del patrimonio pubblico dell’Ente, ed è destinata a ripercuotersi non soltanto sull’ esercizio presente ma anche su quelli futuri”*;
- infine il giudice contabile afferma, in merito alla possibile attribuzione di natura di investimento anche alle spese per rivalutazione ed interessi liquidate in sentenza, che *“se il risarcimento a cui è tenuto l’Ente rappresenta il controvalore del bene, anche la rivalutazione e gli interessi maturati fino al deposito della sentenza hanno natura di spesa di investimento in quanto costituiscono voci di spesa direttamente riconducibili all’attualizzazione del complessivo prezzo del bene acquisito (in questi termini, Sez. Riunite n. 13/2016)”*;

CONSIDERATO quanto segue:

- l'applicazione dell'avanzo per finanziare un debito fuori bilancio è sempre subordinata al rispetto del saldo di finanza pubblica tra entrate finali e spese finali. Nessuna deroga è infatti riconosciuta per il fatto che tale risorsa provenga da un accantonamento operato, in via prudenziale, proprio per far fronte alla medesima soccombenza che ha condotto al debito fuori bilancio (si vedano in tal senso Corte Conti, sez. Marche, n. 33/2017 e Corte Conti, sez. Lombardia, n. 163/2016);
- questo Ente, pur accantonando negli anni prudenzialmente le somme per fronteggiare il debito presunto nascente la sentenza, in considerazione dei recenti principi di contabilità introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ed ii, con particolare riferimento al principio di pareggio di bilancio, non avrebbe potuto in assenza di spazi finanziari corrispondenti, evitare una probabile dichiarazione di dissesto finanziario o in alternativa ad una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- dal 2016 il Comune di Maltignano ha chiesto annualmente sia allo Stato che alla Regione Marche, senza successo, la concessione di uno spazio finanziario corrispondente al presunto importo atteso ai fini del patto di solidarietà verticale;

VISTA la recentissima Circolare del M.E.F. - Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 3 ottobre 2018, recante modifiche alla Circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio 2018-2020 per gli enti territoriali, la quale in armonia con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, dispone che *“.... le città metropolitane, le province e i comuni, nell’anno 2018, possono utilizzare il*

risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.”

VISTA la successiva nota dell'Ufficio Pareggio del M.E.F. pervenuta il 04.10.2018, la quale ritiene utile chiarire quanto segue: 1) Nell'anno 2018 gli enti locali possono utilizzare l'avanzo di amministrazione, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal d.lgs. n. 118 del 2011, per finanziare investimenti, senza alcun limite e senza presentare alcuna richiesta. L'utilizzo riguarda qualsiasi tipologia di quota di avanzo di amministrazione correlata ad investimenti (es. quote vincolate, quote destinate o quote libere); 2) Unico vincolo è rappresentato dalla finalità: l'avanzo di amministrazione deve essere utilizzato solo per finanziare investimenti (sia diretti che indiretti, quindi anche trasferimenti finalizzati a far realizzare investimenti ad altri enti pubblici o privati). 3) Deve trattarsi di utilizzo di avanzo aggiuntivo rispetto a quello già utilizzato o da utilizzare a seguito di eventuale acquisizione di spazi finanziari per investimenti finanziati da avanzo, attraverso la partecipazione nel 2018 ai patti di solidarietà nazionali e alle intese regionali; 4) --- OMISSIS;

RITENUTO pertanto necessario ed oggi possibile, alla luce della surriferita circolare del ME.F. del 03.10.2018, provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata, per un importo complessivo di €. 756.144,05;

PRECISATO che prima di procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione è stata condotta una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla:

- verifica dell'attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
- verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
- verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;

RILEVATO che dalla predetta verifica è emerso:

- che permangono gli equilibri di bilancio;
- che si rende necessario dare copertura alle spese derivanti da sentenza;

APPURATO in particolare che la quota accantonata dell'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;

RITENUTO necessario procedere, al fine di riconoscimento del debito, all'applicazione dell'avanzo accantonato di amministrazione al bilancio 2018/2020, annualità 2018, per la somma di Euro 756.144,05 con imputazione del debito complessivo ai seguenti capitoli e secondo lo schema seguente:

- quanto ad euro 704.129,60 (Parte capitale) al cap. 2692.1 (cod. mecc.0802-2.02.02.01.002) del bilancio di previsione 2018/2020;
- quanto ad euro 52.014,45 (spese di lite parte corrente) al Cap. 141 (cod. mecc.08.02-1.03.02.99.001) annualità 2018, finanziate dalle maggiori entrate accertate relative al rimborso dalla protezione civile nazionale delle spese per il sisma, le quali sono state anticipate nei precedenti esercizi con i fondi di bilancio;

Descrizione	Impiego quote accantonate	Impiego quote vincolate	Impiego quote destinate	Copertura debiti fuori bilancio	Finanziamento spese di investimento	Finanziamento spese correnti non permanenti
2018 RICONOSCIMENTO DEBITO SENTENZA CORTE DI APPELLO 1186/2016	704.129,60					52.014,45
TOTALE	704.129,60					52.014,45

ACCERTATO inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con il principio del pareggio di bilancio come rielaborato per ciò che concerne l'impiego di avanzo di amministrazione per l'anno 2018 dalla precitata circolare n. 25 del 03.10.2018;

VISTO l'articolo 187, comma 2, lettera b) e l'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio con contestuale variazione al bilancio di previsione 2018, acquisito al protocollo comunale n. 9121/2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli rispettivamente: sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e della regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, riportati in calce alla presente deliberazione;

PROCEDUTO a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato: Consiglieri presenti: n. 9; astenuti n. 2 (Talamonti, Corvaro); consiglieri e Sindaco votanti n. 7; voti favorevoli n. 7; voti contrari n. 0;

CONSTATATO l'esito della votazione,

DELIBERA

- Di approvare la premessa, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di prendere atto delle risultanze della sentenza della Corte di Appello n. 1186/2016, corretta con Ordinanza della Corte di Appello del 28.11.2017 (RG 1072/2010-1) passata in giudicato il 16.06.2018 (**Allegati A e B**) per effetto della quale il Comune di Maltignano è stato definitivamente condannato al risarcimento dei danni a favore di L.R. nascenti da una vecchia vicenda di occupazione appropriativa di area per edilizia economica e popolare risalente alla fine degli anni '80, meglio descritta nell'allegata relazione a firma della Responsabile del Settore Tecnico Comunale (**Allegato C**);
- Di prendere atto dell'ordinanza del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Ascoli Piceno del 19.12.2014 a definizione della procedura esecutiva presso terzi n. 799/2014 avviata da Banca di Credito Cooperativa Picena Società Cooperativa, in qualità di creditrice del soggetto espropriato e del conseguente atto di precetto del predetto Istituto di Credito per l'importo totale di Euro 756.144,05;
- Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000 il debito di Euro 756.144,05 con imputazione ai seguenti capitoli:
 - Parte capitale (indennità di occupazione legittima + risarcimento danni per irreversibile trasformazione del suolo) che ammonta ad Euro 701.061,51 oltre ulteriori rivalutazione – sulle sole somme a titolo risarcitorio/crediti di valore – ed interessi legali fino al 18.06.2018 per un totale di Euro 704.129,60 al cap. 2702 al cap. 2692.1 (cod. mecc.0802-2.02.02.01.002) del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018;
 - Spese legali di controparte, nella misura di 2/3 liquidati con sentenza, le quali ammontano in totale ad Euro 51.128,06 oltre ad Euro 886,39 per spese legate ad atto di precetto, per un totale complessivo di Euro 52.014,45 al Cap. 141 (cod. mecc.08.02-1.03.02.99.001) annualità 2018;
- di provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui sopra, per l'importo complessivo di €. 756.144,05 come di seguito indicato:

FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

N.	Descrizione	Esercizio in corso	1° anno successivo	2° anno successivo
1	Avanzo di amministrazione accantonato accertato con l'ultimo rendiconto approvato (art. 187, c. 2, lettera b) D.Lgs. n. 267/2000)	704.129,60		
2	Entrate e disponibilità proprie non vincolate, ivi compreso l'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali (art. 193, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)	52.014,45		
3	Alienazione di beni patrimoniali disponibili (art. 193, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)			
4	Assunzione di mutui (art. 194, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)			
TOTALE		756.144,05		

- Di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto, l'avanzo di amministrazione residuo risulta così composto:

Descrizione	Avanzo accertato	Avanzo applicato	Avanzo da applicare

Fondi accantonati	1.089.702,48	704.129,60	385.572,88
Fondi vincolati	157.462,10		157.462,10
Fondi destinati			
Fondi liberi	12.690,09		12.690,09
TOTALE	1.259.854,67	704.129,60	555.725,07

- Di apportare al bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, le variazioni elencate nel prospetto allegato alla presente delibera (**Allegato E**) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che il presente provvedimento di riconoscimento di debito non altera l'equilibrio di bilancio e non determina la violazione delle regole connesse al rispetto del pareggio di bilancio 2018 per questo Ente;
- Di autorizzare, in ottemperanza all'ordinanza del 19.11.2014 del Giudice dell'Esecuzione (Esecuzione mobiliare presso terzi - RG 799/2014) presso il Tribunale di Ascoli Piceno, la liquidazione e pagamento della somma totale di Euro €. 756.144,05 alla Banca del Piceno Credito Cooperativo – Società Cooperativa con sede in Acquaviva Picena (AP), Via Marziale n. 36, P.I. 00143690444;
- Di prendere atto di quanto stabilito dalla predetta Ordinanza del G.E. del 19.11.2014, la quale afferma che il terzo pignorato Comune di Maltignano con il pagamento della predetta somma si intende liberato nei confronti del debitore esecutato;
- Di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'organo di controllo e alla competente procura della Corte dei Conti;
- Di dare atto che il presente provvedimento verrà allegato al rendiconto dell'esercizio di competenza.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere in merito;
Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000;

Proceduto a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 9; astenuti n. 2 (Talamonti, Corvaro); consiglieri e Sindaco votanti n. 7; voti favorevoli n. 7; voti contrari n. 0;

Constatato l'esito della votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

COMUNE DI MALTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)
- Settore Tecnico -

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO N. 1186/2016 CORRETTA CON ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DEL 28.11.2017 (RG 1072/2010-1). AREA P.E.E.P. – Espropriazione – risarcimento danni.

Premesse

L'Amministrazione Comunale di Maltignano veniva citata avanti al Tribunale di Ascoli Piceno con atto del 07.11.1994 da R. L. ed altri in ordine alla legittimità della ordinanza n. 1/88 del 13.01.1988, emessa in attuazione di deliberazione di G.C. n. 288 del 12.11.1987, che disponeva l'occupazione temporanea e di urgenza di alcuni beni immobili di loro proprietà al fine di realizzare interventi edificatori stabiliti nel Piano per l'edilizia economica e popolare. In data 25.02.1988 il Comune aveva proceduto alla redazione dello stato di consistenza occupando poi in data 09.04.1988 una residua parte dell'area. In data 04.06.1994, con deliberazione di G.C. n. 167, non completando il procedimento espropriativo, era stato disposto il rinnovo dell'occupazione dei suoli interessati alla attuazione del piano per un ulteriore quinquennio a far data dal giorno di notifica della delibera stessa. In data 12.04.1995 veniva emesso nuovo decreto di esproprio, poi trascritto nel 2009, il quale teneva conto del verbale di restituzione del 23.02.1995.

La complessa vicenda ha visto poi l'autorità giudiziaria adita pronunciarsi con i seguenti atti:

- Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 733/2000 con cui si rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori e si compensava tra le parti le spese di lite;
- Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 30/2003, con cui venivano respinti entrambi gli appelli presentati dagli espropriati;
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 10216/2010 con cui si accoglieva il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale presentato dagli espropriati per cui la sentenza n. 30/2003 veniva cassata con rinvio anche per le spese alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione. Nella predetta sentenza, la Suprema Corte in particolare, sottolinea che, tenendo conto della proroga biennale di cui all'art. 22 della L. n. 158/1991, il termine di occupazione legittima scadeva il 09.04.1995 mentre il decreto di esproprio è intervenuto il 12.04.1995: in tal caso in relazione ai beni occupati, una volta scaduto il termine di occupazione legittima prorogato ai sensi della L. n. 158/1991 si è verificata alla data del 10.04.1995 l'accessione invertita che giustifica la richiesta di risarcimento dei danni.
- Sentenza non definitiva della Corte di Appello di Ancona n. 1121/2015 la quale accerta e dichiara il diritto dell'espropriato R.L. ad ottenere: a) l'indennità di occupazione legittima per tutte le aree di cui al verbale di restituzione del 23.02.1995, come precisate nelle superfici nel verbale di ricognizione del 16.02.2011, con esclusione di quelle oggetto di decreto di esproprio in data 12.04.1995 trascritto il 21.09.2009, per complessivi mq 2014,00 e b) il risarcimento del danno per la superficie di mq 5736,00 irreversibilmente trasformata;

- Sentenza definitiva della Corte di Appello di Ancona n. 1186 del 27.09.2016, depositata il 14.10.2016, corretta con ordinanza della Corte di Appello del 28.11.2017 (RG 1072/2010-1) passata in giudicato il 16.06.2018.

Presupposti per il riconoscimento

Questo Ente a seguito di sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1186/2016, corretta con Ordinanza della Corte di Appello del 28.11.2017 (RG 1072/2010-1) passata in giudicato il 16.06.2018, è stato definitivamente condannato a favore al risarcimento dei danni nascenti da una vecchia vicenda di occupazione appropriativa di area per edilizia economica e popolare risalente agli anni '90.

La predetta sentenza così come corretta con la succitata ordinanza del 28.11.2017 condanna il Comune al risarcimento di somma pari ad Euro 701.061,51 + ulteriore rivalutazione (solo su euro 687.494,26) ed interessi legali (per Euro 687.494,26 a partire dal 30.06.2016 fino al 16.10.2016 e per euro 13.567,25 dal 29.04.2015 fino al 16.10.2016) + interessi legali fino al saldo + spese legali di controparte (2/3 spese legali di controparte), pari ad Euro 51.128,06.

In merito a quest' ultima sentenza n. 1186/2016, si fa presente che è stata notificata in data 23.04.2018 ordinanza del 19.11.2014 del Giudice dell' Esecuzione (Esecuzione mobiliare presso terzi - RG 799/2014) presso il Tribunale di Ascoli Piceno, la quale assegna ad un terzo creditore Banca del Piceno Credito Cooperativo a parziale soddisfo del credito, la somma liquidata dalla Corte di Appello a definizione della suddetta causa civile e dunque "all' esito della definitività della stessa".

In data 06.09.2018 è stato notificato dal suddetto Istituto di Credito atto di precetto per la somma di Euro €. 756.144,05, comprensiva di Euro 886,39 per spese legate ad atto di precetto.

La predetta sentenza accoglie la pretesa della parte attrice di ristoro del valore dell'area quantificando i danni da pagare agli espropriati a seguito del verificarsi della c.d. "accessione invertita".

Pertanto, l'Amministrazione Comunale deve assumere le proprie determinazioni in merito all'attivazione del procedimento previsto dall'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 per il riconoscimento del debito fuori bilancio, atteso che il debito di cui trattasi rientra tra i debiti fuori bilancio riconoscibili (art. 194 - 1° comma lettera a) del D. Lgs. 267 del 18.8.2000) e che in tale fattispecie di riconoscimento del debito, l'organo consiliare non deve compiere alcuna valutazione di merito relativamente al debito di cui trattasi, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento nè la prosecuzione delle procedure esecutive per l'adempimento.

Aspetti contabili

Il Comune di Maltignano tiene in debito conto, al fine di fronteggiare il debito nascente dalla predetta sentenza, di quanto affermato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo delle Marche, con deliberazione n. 23/2018, che ad ogni buon conto si allega, la quale ha inquadrato come spesa di investimento la spesa derivante dal riconoscimento di debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva di condanna al risarcimento di danni derivanti da "accessione invertita" compresi gli interessi e la rivalutazione sulla somma dovuta. Pertanto è possibile impiegare l' avanzo di amministrazione accantonato negli anni sia pure destinandone il pagamento al terzo creditore Banca del Piceno Credito Cooperativo.

E' necessario infine aggiungere che solo a seguito della recentissima Circolare del M.E.F. - Ragioneria generale dello Stato n. 25 del 3 ottobre 2018, recante modifiche alla Circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio 2018-2020 per gli enti territoriali, è possibile l' impiego dell' avanzo di amministrazione senza per questo motivo violare il principio del pareggio di bilancio per l'anno in corso e senza dover dichiarare dissesto finanziario o in alternativa il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell' art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con evidenti ricadute negative sia per questo Ente che per i cittadini.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO COMUNALE
f.to.Arch. Antonella Stuzzica

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 25-10-2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi [n° 761 Reg. Pubblicazioni].

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-10-2018 in quanto trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 25-10-2018 al 09-11-2018 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..

Maltignano, li 10-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 25-10-2018</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. CAROPRESO LUIGI</p>
--	---